

QUALI SONO LE SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO

Nuove sanzioni in vigore dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997).

Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, si applicano le seguenti soprattasse:

- versamento effettuato tra il 21° ed il 50° giorno: soprattassa del 15%;
- versamento effettuato tra il 51° ed il 1° anno: soprattassa del 20%;
- versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%.
- sono inoltre dovuti gli interessi del 2,5% annuo sull'imposta dovuta

[Indietro](#)

DOVE SI VERSA L'IMPOSTA ?

Dal 1° gennaio 1998 sono stati soppressi i servizi di cassa degli uffici I.V.A. e Registro e quindi tutti i versamenti che prima venivano effettuati presso quegli uffici devono essere eseguiti presso gli sportelli delle banche e dei concessionari della riscossione (ex esattorie) e presso gli uffici postali.

I versamenti devono essere effettuati compilando l'apposito mod. 23 disponibile presso tutti gli istituti bancari utilizzando i seguenti codici tributo e causali:

Codici tributo :

115T - imposta di registro per i contratti di locazione fabbricati-prima annualità (2% prima annualità);

112T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-annualità successive (2% annualità successive);

107T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-intero periodo;

114T - imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti);

108T - imposta di registro per affitto fondi rustici

671T - Soprattassa

731T - Interessi

Causali

RP Prima annualità

RC Annualità successive

L'ufficio al quale va inviato il conto corrente e' quello presso il quale è stata effettuata la prima registrazione.

ATTENZIONE!

Sul modello F23 deve essere indicato sempre il codice dell'ufficio presso il quale si intende registrare il contratto.

COSA SERVE PER LA REGISTRAZIONE

La registrazione di un atto privato può essere effettuata in qualsiasi ufficio dell'Agenzia (quindi non nell'ufficio di competenza territoriale rispetto al proprio domicilio fiscale), scelto tenendo presente solo la propria comodità, ma è importante recarvisi avendo già con sé:

- marche da bollo da 10,33 euro da applicare su originali e copie ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe
- lo stampato meccanografico per la richiesta di registrazione - mod. 69 (che si può prendere in ufficio, compilarlo e consegnarlo contestualmente ma è disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce modulistica)
- l'elenco atti presentati per la registrazione - modello RR (la cui compilazione, anche questa effettuabile contestualmente, non è obbligatoria, com'è ovvio se l'atto è uno)
- attestato di versamento mod. F23 in originale.

[Indietro](#)

RAVVEDIMENTO

Nel caso in cui le parti presentano il contratto oltre il termine fisso stabilito, contestualmente all'imposta di registro va versata la sanzione pari a:

- 15 per cento in caso di ritardo inferiore ai trenta giorni
- 24 per cento in caso di ritardo dal mese all'anno
- 120 per cento oltre l'anno di ritardo

oltre gli interessi di legge da versarsi utilizzando il modello F23 con il codice tributo 731T.